

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 05.03.2020, n. 13, con decorrenza dal 10.03.2020. Abrogato dall'art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con decorrenza dal 26.03.2020, convertito in legge dalla L. 22.05.2020, n. 35, con decorrenza dal 24.05.2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

Articolo 3

Attuazione delle misure di contenimento

[1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.] (3) (5)

[2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.] (1) (3)(5)

[3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.] (5)

[4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.] (2) (5)

[5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.] (3) (5)

[6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.] (3) (5)

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. (4)

(1) Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 01.03.2020 (G.U. 01.03.2020, n. 52) a decorrere dal 02.03.2020 cessa di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi del medesimo comma.

(2) Il presente comma è stato ripristinato nel testo vigente antecedente le modifiche disposte dall'art. 15, D.L. 09.03.2020, n. 14 con decorrenza dal 10.03.2020, a seguito dell'abrogazione ai sensi dall'art. 1, comma 2, L. 24.04.2020, n. 27 con decorrenza dal 30.04.2020 e della mancata conversione pubblicata con Comunicato nella G.U. 02.05.2020, n. 112.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 05.03.2020, n. 13, con decorrenza dal 10.03.2020.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 91, D.L. 17.03.2020, n. 18 con decorrenza dal 17.03.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020.

(5) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con decorrenza dal 26.03.2020.